

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 12809

Roma 4 novembre 2016

All'Ufficio di Gabinetto On. le Presidente

Agli Assessorati Regionali

Ai Sigg. Dirigenti Generali

Alla Segreteria Generale

Alla Segreteria Generale – Area II

All'U.O. A2.1 Rapporti con le Conferenze

All'Ufficio Legislativo e Legale

e, p.c. Al Vice Presidente Maria Lo Bello

Delegato alle Conferenze

LORO SEDI

Oggetto: Report del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Affari Europei e Internazionali – ambito Aiuti di Stato - della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, del 3 novembre 2016, ore 11.00, svoltosi presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, Via della Stamperia 8 – Roma, con il seguente ordine del giorno: *Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*

Presenti alla riunione:

- la Dott.ssa Paola Grizzo – Regione Friuli Venezia Giulia - del Coordinamento tecnico interregionale in materia di “Aiuti di Stato”, il dott. Andrea Bordini - Regione Marche – del Coordinamento tecnico interregionale in materia di “Agricoltura”, nonché i rappresentanti delle seguenti Regioni e P.A.: Campania, Puglia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Toscana, Bolzano
- **per il Dipartimento degli Affari Extraregionali – Dott.ssa Margherita Cappelletti.**

I lavori sono coordinati dalla Dott.ssa Grizzo, del Coordinamento tecnico Aiuti di Stato della Commissione Affari Europei e Internazionali.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234, modificato dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n.115, recante le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa delle politiche dell’Unione europea, contiene le disposizioni che attengono al Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo, al comma 1, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono, ovvero gestiscono i predetti aiuti, debbano trasmettere le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede che, con Regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro degli aiuti di Stato, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, compresi i criteri per l’interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il regolamento individua anche i contenuti specifici degli obblighi in materia di aiuti di Stato ai fini dei controlli, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* avviene esclusivamente tramite il medesimo regolamento.

La Dott.ssa Grizzo, aprendo la discussione sul provvedimento indicato in oggetto, ricorda come l'espressione del parere sullo schema di regolamento - iscritto alla seduta della Conferenza Unificata del 3 agosto u.s. - sia stato rinviato, su richiesta del Sottosegretario all'economia e alle finanze, Zanetti, ai fini di ulteriori approfondimenti tecnici, ma che, sullo stesso, le Regioni avessero concordato l'espressione del parere favorevole.

Evidenzia altresì come il Ministero dello sviluppo economico abbia accolto la richiesta delle Regioni di innalzare, da 10 a 20 giorni, il termine previsto all'art. 9, comma 5, per l'inserimento, successivamente all'avvenuta registrazione dell'aiuto individuale, della data di effettiva adozione dell'atto di concessione.

Propone quindi di analizzare solo le parti modificate del nuovo testo, inviato dal Ministero dello sviluppo economico, che recepisce le osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo ampio dibattito, le Regioni concordano di formulare le seguenti osservazioni e proposte emendative (riportate nella colonna di destra della tabella):

	Nuovo testo trasmesso dal MISE	Proposte emendative (<i>barrato e/o neretto</i>)
Art. 1, co. 1		
lett. m)	“ <i>aiuti nei settori agricoltura e pesca</i> ”: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del <i>TFUE</i> relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura e gli <i>aiuti de minimis</i> come definiti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;	“ <i>aiuti nei settori agricoltura e pesca</i> ”: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del <i>TFUE</i> relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura e gli <i>aiuti de minimis</i> come definiti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
lett. o)	“ <i>Autorità responsabile</i> ”: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del <i>regime di aiuti</i> o	“ <i>Autorità responsabile</i> ”: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> , ovvero, in mancanza di

	dell' <i>aiuto ad hoc</i> , ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> ; in caso di un <i>regime di aiuto</i> o di un <i>aiuto ad hoc</i> da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero, in assenza di notifica o comunicazione, l'Amministrazione competente per l'intervento;	detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> ; in caso di un <i>regime di aiuto</i> o di un <i>aiuto ad hoc</i> da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero, in assenza di notifica o comunicazione, l'Amministrazione competente per l'intervento il soggetto competente per l'intervento in base all'articolazione organizzativa;
lett. r)	<i>"impresa unica"</i> : l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;	Fare riferimento anche ad altri Regolamenti (UE) in materia, quali ad esempio: Regolamento (UE) n. 1408/2013
Art. 3, co. 2		
lett. b)	dati identificativi del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> , con particolare riferimento al codice SANI, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 17;	dati identificativi del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> , con particolare riferimento al codice SANI, ove dovuto , al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 17;
lett. f)	dati identificativi dell' <i>aiuto individuale</i> , con particolare riferimento al codice SANI, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione	dati identificativi dell' <i>aiuto individuale</i> , con particolare riferimento al codice SANI, ove dovuto , alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione
Art. 9		
co. 5	Con riferimento agli <i>aiuti individuali</i> registrati, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione	1) Prevedere la possibilità di deroga del termine dei 20 giorni per gli "aiuti in esenzione".

	<p>dell'atto di concessione dell'<i>aiuto individuale</i>. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il "Codice Concessione RNA – COR" già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano. Successivamente alla registrazione e in ogni tempo, il <i>Soggetto concedente</i> è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:</p> <p>a) eventuali variazioni dell'importo dell'<i>aiuto individuale</i> dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'<i>aiuto individuale</i> stesso;</p> <p>b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'<i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;</p> <p>c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'<i>aiuto individuale</i>, le informazioni relative all'<i>aiuto individuale</i> definitivamente concesso.</p>	<p>2) Inserire nel testo che non si applica al TPL</p>
<p>co. 5 lett. b)</p>	<p>eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'<i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;</p>	<p>fino alla liquidazione del saldo, eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'<i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;</p>
<p>co. 7</p>	<p>Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il <i>soggetto beneficiario</i> sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'<i>aiuto individuale</i> già erogato, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo <i>soggetto beneficiario</i> e,</p>	<p>Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il <i>soggetto beneficiario</i> sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'<i>aiuto individuale</i> già erogato, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo <i>soggetto</i></p>

	comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.	<i>beneficiario</i> e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione e nel rispetto di quanto ivi previsto.
Art. 10		
co. 7	Il presente articolo si applica anche agli <i>aiuti di Stato</i> e agli <i>aiuti de minimis</i> il cui importo è determinato a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. In tale evenienza, alla registrazione dell' <i>aiuto individuale</i> provvedono i soggetti di cui al comma 2 nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione.	Il presente articolo si applica anche agli <i>aiuti di Stato</i> e agli <i>aiuti de minimis</i> il cui importo è determinato a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. In tale evenienza, alla registrazione dell'<i>aiuto individuale</i> provvedono i soggetti di cui al comma 2 nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione.
Art. 11		
co. 1	Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti <i>illegali oggetto di decisione di recupero</i> o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il <i>Soggetto concedente</i> ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i trenta giorni successivi all'ordine di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del <i>Registro nazionale aiuti</i> attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro	Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti <i>illegali oggetto di decisione di recupero</i> o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il <i>Soggetto concedente</i> ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i trenta sessanta giorni successivi all'ordine di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del <i>Registro nazionale aiuti</i> attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro
Art. 17		
co. 1	Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di <i>aiuti di Stato</i> dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del <i>TFUE</i> , ad eccezione di quelle relative agli	Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di <i>aiuti di Stato</i> dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del <i>TFUE</i> , ad eccezione di quelle relative agli

	<p><i>aiuti nel settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.</i></p>	<p><i>aiuti nel settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.</i></p> <p>Per i settori agricoltura e pesca, gli obblighi di pubblicazione e informazione sono assolti da SIAN e SIPA</p>
--	---	--

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, approva.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

F.to
Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti